



# COMUNE DI FREGONA

PROVINCIA DI TREVISO

## Determinazione del Responsabile

Numero	Data
167	25/06/2024

### Servizio AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO SEGRETERIA

Responsabile del Servizio MAZZERO MARTA

**OGGETTO:** Rideterminazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art. 1, commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021. Impegno di spesa periodo dal 10 giugno a dicembre 2024.

#### **RICHIAMATI:**

- Il comma 2 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: "I consiglieri comunali,..” hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.....”;
- Il comma 8 del medesimo articolo a mente del quale "La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica...”;

**ATTESO** che il comma 8-bis dell'art. 82 del D.Lgs 267/2000 (inserito dall'art. 57-quater comma 1 del D.L. n. 124 del 26.10.2019 e successiva conversione), testualmente recita: "La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”;

**ESAMINATO** l'art. 156 del D.Lgs. n. 167/2000 che al comma 2 testualmente recita: "Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province o i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.....”;

**VISTI** i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, che recitano:

*“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico*

*complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

*584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.*

*585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.*

*586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

*587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;*

**CONSIDERATO** che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

**VISTA** la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;

**RITENUTE** valide le predette indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente nota dell'ANCI sull'argomento;

**DATO ATTO** che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

**VISTO** l'art. 82, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

*“1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.*

*2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.”;*

**DATO ATTO** che l'importo dei gettoni di presenza rimane ed è pari ad € 9,78;

**CONSIDERATO** che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

**CONSIDERATO** che la popolazione al 31.12.2023 è di 2738 abitanti;

**RITENUTO** pertanto necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, andando ad adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'ente e con le risorse di bilancio disponibili, come segue

- Indennità mensile Sindaco € 2.208,00;
- Indennità mensile Vicesindaco € 441,60;
- Indennità mensile Assessori € 331,20;

**PRECISATO** che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 21.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS - documento unico di programmazione semplificato 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 21.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2024 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione 2024 – 2026 parte contabile";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 07.03.2024 avente ad oggetto: "Adozione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - art. 6, D. L. n. 80/2021 - triennio 2024/2026.";

#### **VISTI:**

- il decreto del sindaco prot. n. 5032 del 04.06.2024 di nomina del responsabile dell'area Economico Finanziaria e Servizi al Personale;
- il decreto del Sindaco prot. n. 3822 del 30.04.2024 di conferimento titolarità di posizione organizzativa area Amministrativa;

#### **RICORDATI:**

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- l'allegato 4.2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria";
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

**RICHIAMATO** l'allegato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000;

#### **DETERMINA**

1. **DI DETERMINARE**, per le motivazioni in premessa, per il periodo giugno - dicembre 2024, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura prevista dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 583, in € 2.208,00;
2. **DI DETERMINARE**, per le motivazioni in premessa, le indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Vicesindaco e agli Assessori, secondo quanto stabilito dal comma 585 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 come segue:
  - a. Vice Sindaco € 441,60
  - b. Assessore € 331,20
3. **DI QUANTIFICARE** in € 18.048,13 l'importo dell'indennità spettante a Sindaco, Vicesindaco e Assessori per il periodo giugno - dicembre 2024;

4. **DI IMPEGNARE** la spesa di € 16.520,77 al cap. 1001 (1.01.01.03) "Indennità Sindaco, Consiglieri ed Assessori" gestione competenza del bilancio per l'anno 2024;
5. **DI DARE ATTO** che la somma residua di € 1.527,36 verrà impegnata successivamente al cap. 1001;
6. **DI QUANTIFICARE** in € 1.234,06 l'importo dell'indennità di fine mandato spettante al Sindaco per il periodo 10 giugno – dicembre 2024;
7. **DI IMPEGNARE** la spesa di € 948,00 al cap. 1118 (1.01.01.03) "Indennità Sindaco, Consiglieri ed Assessori" gestione competenza del bilancio per l'anno 2024;
8. **DI DARE ATTO** che la somma residua di € 286,06 verrà impegnata successivamente al cap. 1118;
9. **DI PRENDERE ATTO** che l'importo dei gettoni di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale è di € 9,78;
10. **DI STABILIRE** che la somma presunta dei gettoni di presenza per il periodo giugno – dicembre 2024 è di € 390,00 (calcolato sulla base di 5 sedute consiliari per 8 consiglieri);
11. **DI DARE ATTO** che la somma di € 311,76 è già impegnata al cap. 1001 gestione competenza del bilancio 2024;
12. **DI DARE ATTO** che la somma residua di € 78,24 verrà impegnata successivamente al cap. 1118;
13. **DI QUANTIFICARE** l'importo dell'IRAP sui compensi agli amministratori in € 1.534,09;
14. **DI IMPEGNARE** ed imputare la somma IRAP c/Ente di € 1.316,92 al cap. 1093 (1.01.08.07);
15. **DI DARE ATTO** che la somma residua di € 217,17 verrà impegnata successivamente al cap. 1093;
16. **DI DARE ATTO** che l'obbligazione si perfezionerà giuridicamente entro il 31.12.2024;
17. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.
18. **DI DARE ATTO** che la determinazione in oggetto ha esecutività dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comporti spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
19. **DI ATTESTARE** l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione

di cui al presente provvedimento, in capo a tutti i dipendenti coinvolti nel presente procedimento;

20. **DI DARE PUBBLICITÀ** al presente provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line, disponibile all'indirizzo WEB [www.comune.fregona.tv.it](http://www.comune.fregona.tv.it);

21. **DI DARE ATTUAZIONE** agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione trasparente" nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013 e della Legge n. 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**MAZZERO MARTA**

( Firma acquisita digitalmente )

---

**Visto** si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

**Zanatta Alessandro**

( Firma acquisita digitalmente )